

N. 05020/2009 REG.SEN.

N. 03687/1998 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 3687 del 1998, proposto da:  
Pipito' Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv. Armando Cillario e Roberto  
Laurenza, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, C.so di Porta  
Vittoria n. 28;

***contro***

Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.  
Maria Rita Surano e Elena Ferradini, con domicilio eletto presso gli uffici  
dell'Avvocatura Comunale in Milano, Via della .Guastalla n. 8;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

dell'ordinanza n. 214.342.400/35.231/98 emessa in data 26 agosto 1998 dal Settore  
Commercio e Artigianato, Ufficio licenze del Comune di Milano, con la quale si  
determinava “la sospensione della licenza (n.212) per giorni trenta a partire dal  
sessantesimo giorno dalla data di notifica dell'ordinanza medesima”, nonché si

ordinava “la chiusura al pubblico dell’esercizio alberghiero denominato Albergo Luisa sito in Milano, viale dei Mille 46, negli stessi termini”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/10/2009 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è titolare di licenza per esercizio alberghiero.

In data 21 luglio 1998, personale del Nucleo Operativo della Legione Carabinieri Lombardia effettuava un controllo presso l’esercizio condotto dallo stesso, e rilevava che quest’ultimo aveva ommesso di compilare, per alcuni clienti soggiornanti nell’albergo, le schede identificative di cui all’art. 109 del T.U.L.P.S.

In ragione di tale evenienza, il Comune di Milano ha emanato il provvedimento in questa sede impugnato, disponendo la sospensione della licenza di esercizio alberghiero per un periodo di trenta giorni.

Avverso tale provvedimento è diretto il ricorso in esame.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano che si oppone all’accoglimento del gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 1982 del 30 ottobre 1998, ha respinto l’istanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito, il Comune di Milano ha depositato memoria, insistendo per il rigetto del gravame.

Tenutasi la pubblica udienza in data 22 ottobre 2009, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Con un unico articolato motivo di ricorso, il ricorrente, senza contestare la circostanza della mancata compilazione delle schede al momento del controllo, rileva come tale omissione fosse solo temporanea e dovuta alle innumerevoli incombenze che sino a quel momento lo avevano tenuto occupato; afferma che comunque era sua intenzione provvedere alla compilazione, e che vi avrebbe provveduto non appena possibile.

2.1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.

Stabilisce l'art. 109, comma 3, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (recante Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che i gestori di esercizi alberghieri "...anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente....".

E' opinione del Collegio, confortato in tal senso da alcune pronunce giurisprudenziali, che l'obbligo previsto dalla suindicata norma debba essere adempiuto con tempestività (cfr Cass. Pen., sez. I, 25 settembre 1989); e che quindi la registrazione tramite compilazione delle schede debba essere effettuata prima che il cliente prenda possesso della camera.

Tale conclusione, che permette di porre argine a facili elusioni della disposizione normativa, non può certo essere smentita dalla prassi contra legem seguita da molti operatori del settore, come vorrebbe invece il ricorrente.

Né può ritenersi che l'esercente possa giustificarsi adducendo di non aver avuto tempo a disposizione per la compilazione immediata e, conseguentemente, di non aver voluto far perdere tempo alla clientela; giacché, così opinando, si giustificerebbe qualsiasi inadempimento con sostanziale disapplicazione della

norma (tenendo peraltro conto che la registrazione si effettua in pochissimi minuti).

Nel caso concreto, come si è visto, tale obbligo non è stato adempiuto dall'interessato, sicché, correttamente, l'amministrazione intimata ha disposto, ai sensi dell'art 10 del T.U.L.P.S., la sospensione della sua licenza per un periodo di trenta giorni.

3. Il ricorso va dunque respinto.

4. Le spese, che vengono liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'amministrazione intimata, che liquida in Euro 1000, oltre IVA e c.p.a. se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore

Raffaello Gisondi, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO